Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1973.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Vista la delibera n. 770 del 23 maggio 1973 del direttore generale delle ferrovie dello Stato con la quale il consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato dott. ing. Ciro Cossu è collocato in esonero, con decorrenza 16 giugno 1973 in base al disposto dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. ing. Corrado Rota, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è nominato, a decorrere dal 16 giugno 1973, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. ing. Ciro Cossu, esonerato dal servizio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1973
Registro n. 60 Trasporti, foglio n. 385

(11730)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Vista la delibera n. 797 del 4 giugno 1973 del direttore generale delle ferrovie dello Stato con la quale il consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato dott. ing. Giovanni Robert è collocato in esonero, con decorrenza 28 giugno 1973, in base al disposto dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Paolino Camposano, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è nominato, a decorrere dal 28 giugno 1973, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base all'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. ing. Giovanni Robert, esonerato dal servizio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1973

LEONE

BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1973
Registro n. 61 Trasporti, foglio n. 24

(11732)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1973.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12477 del 16 giugno 1973 con il quale il consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato dott. ingegnere Alberto Bianchi, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è collocato in esonero, con decorrenza 28 giugno 1973 in base al disposto dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la designazione del Ministero dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. ing. Mario Santopietro, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato, a decorrere dal 28 giugno 1973, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. ing. Alberto Bianchi, esonerato dal servizio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1973

LEONE

BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1973
Registro n. 61 Trasporti, foglio n. 80

(11731)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1973.

Sostituzione di un membro in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1971, n. 46890, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 3, foglio n. 245, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 9 novembre 1971-8 novembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1971, n. 48711, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 182, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 16 maggio 1973, n. 592, con la quale la presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha fatto presente che, giusta comunicazione del Ministero degli affari esteri in data 27 aprile 1973, n. 029/1213, il dott. Enrico Carrara, deve essere nominato membro del suddetto consesso in rappresentanza del predetto Dicastero in sostituzione del dottor Alessandro Farace, destinato ad altro incarico;

Sulla conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Enrico Carrara, Ministro plenipotenziario di 1ª classe, è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Alessandro Farace, destinato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1973

LEONE

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1973
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 113

(11733)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1973.

Dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente delle carriere direttive dell'amministrazione provinciale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che, a termini dell'art. 63 di tale decreto presidenziale, occorre procedere alla determinazione della pianta organica delle qualifiche ad esaurimento della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro, nonchè di quella relativa alle qualifiche inferiori a primo dirigente;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, concernente, tra l'altro, il riordinamento dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro e che nell'annesso quadro I ha stabilito la dotazione organica per le qualifiche di ispettore generale ed equiparata in n. 34 posti, per le qualifiche di direttore di 1ª classe, ed equiparate in n. 118 e quella complessiva della carriera direttiva in n. 747 posti;

Considerato, che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano in attività di servizio n. 34 ispettori generali e che il numero dei posti di organico previsti per le qualifiche di direttore di 1ª classe ed equiparate è più favorevole di quello degli impiegati rivestenti tali qualifiche;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1971, con il quale, in applicazione dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si è provveduto, tra l'altro, a rendere cumulative in un unico contingente organico di 595 unità le dotazioni previste dalla citata legge 12 agosto 1962, n. 1290, per le qualifiche di direttore di 2ª classe e di vice direttore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, il cui art. 1 ha stabilito un incremento di n. 238 posti nella dotazione organica delle due anzidette qualifiche;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1972, 29 luglio 1972 e 21 agosto 1972, con i quali, in dipendenza di collocamenti a riposo disposti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la predetta dotazione organica è stata ridotta di n. 3 unità;

Considerato, infine, che, a termini dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, occorre dare applicazione all'art. 63 anche per i ruoli delle carriere direttive del personale tecnico della Zecca, ruolo degli ingegneri per i servizi tecnici e ruolo del personale del laboratorio chimico e dei saggi, di cui al quadro VI annesso alla ripetuta legge 12 agosto 1962, n. 1290, nonchè del personale della scuola dell'arte della medaglia di cui al quadro VII annesso alla stessa legge;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione organica delle qualifiche ad esaurimento della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro è stabilita come appresso:

Ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro

Qualifiche	Numero dei posti
Ispettore generale	17
Direttore di 1ª classe	17
Totale n.	34

Art. 2.

La dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro è stabilita come appresso:

Ruolo del personale della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di 1ª classe	216
307	Direttore di 2ª classe	648
257 190	Vice direttore	
	Totale n.	864

Art. 3.

Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente delle carriere direttive tecniche della Zecca sono stabilite come appresso:

A) *Ruolo degli ingegneri per i servizi tecnici*

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 426 387	Ingegnere capo aggiunto	2
307	Ingegnere superiore	
257	Ingegnere	

B) *Ruolo del personale del laboratorio chimico e dei saggi*

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 426 387	Chimico capo aggiunto	2
307	Chimico superiore	
257	Chimico	

Art. 4.

La dotazione organica della qualifica inferiore a primo dirigente della carriera direttiva della scuola dell'arte della medaglia è stabilita come appresso:

Ruolo del personale della scuola dell'arte della medaglia

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387 307 257	Vice direttore	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1973

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1973
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 189

(11603)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione « Molise ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise;

Vista la lettera con la quale il sig. Donato Barile, membro del comitato stesso in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale medesima ha designato il sig. Giampaolo Cecere in sostituzione del sig. Donato Barile;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giampaolo Cecere è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Donato Barile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11737)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1973.

Nomina del direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e successive modificazioni;

Visto l'art. 33 dello statuto predetto, nel testo modificato con deliberazioni approvate con i decreti del Presidente della Repubblica n. 650 del 7 aprile 1955 e n. 1772 del 7 ottobre 1960, concernente la nomina del direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa predetta nella seduta del 31 luglio 1973 con la quale è stata proposta una terna di nominativi per la scelta del direttore dell'ente medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del direttore della Cassa;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Alagna è nominato direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11740)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° maggio 1972.

Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1973, 8 maggio 1973 e 1° ottobre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 4 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11738)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1973.

Autorizzazione alla società « SEMECO - S.p.a. », con sede in Genova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « SEMECO - S.p.a. », con sede in Genova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « SEMECO - S.p.a. », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(11658)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1973.

Autorizzazione alla società « SOFIME - Società fiduciaria meridionale S.p.a. », con sede in Napoli, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « SOFIME - Società fiduciaria meridionale S.p.a. » e per abbreviazione « SOFIME S.p.a. », con sede in Napoli, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « SOFIME - Società fiduciaria meridionale S.p.a. » e per abbreviazione « SOFIME S.p.a. », con sede in Napoli, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(11657)

DECRETO PREFETTIZIO 27 settembre 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab., in data 12 dicembre 1970, col quale è stato provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1973;

Vista la nota n. 6166, in data 21 settembre corrente, con la quale il medico provinciale rappresenta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al predetto consesso, della ex presidente del collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia sig.ra Peppina Lauro con l'attuale presidente sig.ra Caterina Costa Saragat;

Ritenuta la necessità di disporre in conseguenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La sig.ra Caterina Costa Saragat è nominata componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione della sig.ra Peppina Lauro.

Il medico provinciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 27 settembre 1973

Il prefetto: MARONGIU

(11659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, integrativo della convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.

Il 27 settembre 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 5 marzo 1973, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, ha avuto luogo in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, integrativo della convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.

In conformità alla sua clausola finale, l'accordo entrerà in vigore il 1° novembre 1973.

(11686)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 322, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Greco Giovannantonio avverso la graduatoria per un posto di bidello non di ruolo presso l'istituto tecnico agrario statale di Larino.

(11696)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 316, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Izzo Mario, insegnante non di ruolo, avverso il decreto ministeriale 8 agosto 1966, per l'annullamento della parte relativa all'insegnamento della dattilografia e della stenografia nelle sezioni degli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

(11697)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	565,20	565,20	563,80	565,20	565 —	565,20	565,10	565,20	565,20	565,20
Dollaro canadese	561,40	561,40	561,10	561,40	560,75	561,40	561,20	561,40	561,40	561,40
Franco svizzero	187,50	187,50	187,10	187,50	187,10	187,50	187,54	187,50	187,50	187,50
Corona danese	99,88	99,88	100 —	99,88	99,25	99,88	99,85	99,88	99,88	99,87
Corona norvegese	102,68	102,68	102,80	102,68	102,80	102,65	102,78	102,68	102,68	102,66
Corona svedese	134,51	134,51	134,30	134,51	134,25	134,50	134,50	134,51	134,51	134,50
Fiorino olandese	225,59	225,59	225,10	225,59	224,50	225,50	225,60	225,59	225,59	225,59
Franco belga	15,328	15,328	15,30	15,328	15,28	15,30	15,3275	15,328	15,32	15,32
Franco francese	133,46	133,46	133,70	133,46	132,50	133,45	133,56	133,46	133,46	133,45
Lira sterlina	1363,85	1363,85	1365,50	1363,85	1363 —	1363,80	1363,70	1363,85	1363,85	1363,85
Marco germanico	234,48	234,48	234,80	234,48	233,75	234,45	234,51	234,48	234,48	234,47
Scellino austriaco	31,645	31,645	31,60	31,645	31,50	31,62	31,66	31,645	31,64	31,60
Escudo portoghese	24,28	24,28	24,30	24,28	24,15	24,28	24,30	24,28	24,28	24,28
Peseta spagnola	9,9635	9,9635	9,9850	9,9635	9,90	9,95	9,9675	9,9635	9,96	9,95
Yen giapponese	2,123	2,123	2,14	2,123	2,12	2,12	2,1225	2,123	2,12	2,12

Media dei titoli dell'8 ottobre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	107,750
Redimibile 3,50% 1934	99,650
» 3,50% (Ricostruzione)	89,975
» 5% (Ricostruzione)	95,675
» 5% (Riforma fondiaria)	94,750
» 5% (Città di Trieste)	94,525
» 5% (Beni esteri)	93,550
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,550
» 5,50% » » 1968-83	91,475
» 5,50% » » 1969-84	95,275
» 6% » » 1970-85	98,80
» 6% » » 1971-86	98,65
» 6% » » 1972-87	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,925
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,525
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,175
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,650
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	565,15
Dollaro canadese	561,30
Franco svizzero	187,52
Corona danese	99,865
Corona norvegese	102,73
Corona svedese	134,505
Fiorino olandese	225,595
Franco belga	15,328
Franco francese	133,51
Lira sterlina	1363,775
Marco germanico	234,495
Scellino austriaco	31,652
Escudo portoghese	24,29
Peseta spagnola	9,965
Yen giapponese	2,123

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili dal 1° maggio 1973 al 31 luglio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2494/72, n. 1056/73 e n. 1216/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio	
				dall'1-5-1973 al 13-5-1973	dal 14-5-1973 al 31-7-1973
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:			
		A. albumine:			
		II. altre:			
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:			
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	35.437,50	5.625,00 (a)	zero (a)
	35.02-290	2. altre	4.943,75	6.125,00 (a)	6.125,00 (a)

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(11610)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1973 al 31 luglio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 97/73, n. 963/73, n. 1089/73, n. 1217/73 e n. 1218/73.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistcia codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo	
				dall'1-5-1973 al 13-5-1973	dal 14-5-1973 al 31-7-1973
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	1.437,50 (per 100 unità)	zero	zero
		B. altri:			
	01.05-910	I. galli, galline e polli	6.425,00	zero	zero
	01.05-930	II. anatre	8.318,75	zero	zero
	01.05-950	III. oche	6.931,25	zero	zero
	01.05-970	IV. tacchini	7.725,00	zero	zero
	01.05-980	V. faraone	10.743,75	zero	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli:			
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	7.731,25	6.812,50 (c)	3.125,00 (c)
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	9.175,00	6.812,50 (c)	3.125,00 (c)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	9.881,25	6.812,50 (c)	3.125,00 (c)
		II. anatre:			
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85% »	9.800,00	zero	zero
	02.02-134	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	11.881,25	zero	zero
	02.02-137	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	13.218,75	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo	
				dall'1-5-1973 al 13-5-1973	dal 14-5-1973 al 31-7-1973
02.02-A (*segue*)		III. oche:			
	02.02-151	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	9.900,00	zero	zero
	02.02-155	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	9.943,75	zero	zero
	02.02-170	IV. tacchini	11.031,25	zero (*d*)	zero
	02.02-180	V. faraone	15.343,75	zero	zero
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	02.02-500	I. disossate	22.375,00	zero	zero
		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	9.881,25	6.812,50	3.125,00
	02.02-651	2. di anatre	13.218,75	zero	zero
	02.02-654	3. di oche	9.943,75	zero	zero
	02.02-657	4. di tacchini	11.031,25	zero	zero
	02.02-659	5. di faraone	15.343,75	zero	zero
	02.02-671	b. ali intere, anche senza la punta	7.456,25	zero	zero
	02.02-675	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . .	5.162,50	7.187,50	7.187,50
		d. petti e pezzi di petti:			
	02.02-710	1. di oche	16.406,25	zero	zero
	02.02-730	2. di tacchini	18.200,00	zero	zero
	02.02-750	3. di altri volatili	15.137,50	zero	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	02.02-810	1. di oche	14.418,75	zero	zero
		2. di tacchini:			
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	8.825,00	4.375,00	zero
	02.02-850	bb. altri	15.993,75	zero (*e*)	zero (*f*)
	02.02-860	3. di altri volatili	13.306,25	6.250,00	6.250,00
	02.02-981	f. altre	22.375,00	zero	zero
	02.02-985	C. frattaglie	5.162,50	zero	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anatra	79.200,00 (*b*)	zero	zero
	02.03-900	B. altri	13.193,75 (*b*)	zero	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
	02.05-500	C. grasso di volatili	13.768,75	zero	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:			
	15.01-300	B. grasso di volatili	13.768,75 (*b*)	zero	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		B. altre:			
		I. di volatili:			
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*) . .	28.687,50 (*b*)	zero	zero
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (*a*)	17.212,50 (*b*)	zero	zero
	16.02-215	c. altre	11.475,00 (*b*)	zero	zero

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT sul valore in dogana della merce.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.
(*d*) Ai prodotti originari dell'Ungheria si applica un supplemento di prelievo di L. 4.687,50 per 100 kg.
(*e*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di L. 21.875,00 per 100 kg.
(*f*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di L. 12.500,00 per 100 kg.

(11607)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 3 settembre 1973 « Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali Aurelio Mecozzi di Milano ad istituire e gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1973, n. 247, deve essere apportata la seguente modifica: pag 6511, all'art. 1 la parola « comprensive » deve essere sostituita con « comprensivo ».

(11661)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1973, la provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.362.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effèttuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11756)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1973, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.131.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11757)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 304-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 304-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Benetti Silverio con sede in Asiago (Vicenza), piazza Stazione n. 5.

(11692)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 105-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 105-VR », a suo tempo assegnato alla ditta « LO-BI » di Lorenzoni & Bissoli con sede in Verona, via Campagnol di Trombetta n. 13.

(11693)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 119-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 119-AR », a suo tempo assegnato alla ditta « L'Etruria Medaglie » di Sacchetti Gianfranco con sede in Arezzo, via Indicatore n. 9

(11694)

490° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto ministeriale 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1973, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 61, con il quale la concessione del giacimento di marna da cemento denominata « Possagno », sita in territorio dei comuni di Possagno, Cavaso del Tomba e Paderno del Grappa, provincia di Treviso, è trasferita ed intestata, con effetto decorrente dal 17 maggio 1973, alla società Iniziative industriali S.p.a., con sede in comune di Cavaso del Tomba, provincia di Treviso.

Decreto ministeriale 22 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1973, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 62, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Miniera di Fragné-Chialamberto, con sede in comune di Novi Ligure, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di pirite denominata « Fragné », sita in territorio dei comuni di Chialamberto e Cantoira, provincia di Torino.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 28 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, il 7 agosto 1973, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 52, con il quale la concessione di bentonite e terre da sbianca denominata « Schiavi », sita in territorio dei comuni di Castelgomberto e Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, della quale è titolare la ditta Quartiero Ferdinando con sede in Schio, provincia di Vicenza, in virtù del decreto ministeriale 26 giugno 1958, è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 10 novembre 1971.

Decreto del presidente della regione Campania 13 febbraio 1973, con il quale la concessione di acque minerali denominata « Mariana » sita in territorio del comune di S. Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 dicembre 1972, alla S p.a. « Società imbottigliamento acque minerali - S.I.A.M. », con sede in Napoli.

Decreto del presidente della regione Puglia 4 luglio 1973, n. 1126, con il quale, con effetto dalla data del decreto stesso, viene dichiarata la decadenza dell'avv. Vittorio Di Gilio dalla concessione per acque minerali denominata « Torre Canne » in territorio del comune di Fasano, provincia di Bari, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1946, per essersi verificata la condizione risolutiva dell'art. 26, prima parte, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto del presidente della regione Puglia 4 luglio 1973, n. 1127, con il quale alla soc. a r.l. « Torre Canne Terme » con sede in Torre Canne di Fasano, provincia di Bari, è accordata la concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali e termali denominata « Torre Canne », in territorio del comune di Fasano, provincia di Bari, per la durata di anni otto a decorrere dalla data del decreto stesso.

(11695)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Bibbiano

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1434 in data 14 settembre 1973 è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Bibbiano (Reggio Emilia) con deliberazione consiliare n. 188/56 del 29 dicembre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11612)

Variante al piano di zona del comune di Carpi

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1445 in data 14 settembre 1973 è stata approvata la variante n. 1 al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Carpi (Modena), con deliberazione consiliare n. 63 del 26 febbraio 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167

(11613)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modificazione dell'art. 2 del bando di concorso a tre posti di segretario in prova del Consiglio di Stato

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1973, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 234, la lettera *E*) dell'art. 2 del bando di concorso a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 settembre 1973, è modificata come segue:

E) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

(11813)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di vincitori del concorso, a posti di notaio, bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 18 maggio 1973, n. 239, con la quale il numero dei posti (duecento), messi a concorso, per esame, per la nomina a notaio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 4 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 194 del 3 agosto 1970, è stato aumentato nella misura del dodici per cento, pari a posti ventiquattro, ed in virtù della quale devono essere nominati notai, secondo il relativo ordine di graduatoria, e nei limiti anzidetti, i concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso;

Visti la graduatoria relativa al concorso, per esame, per la nomina a notaio sopra menzionato, approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 3 novembre 1972 e registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1972, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1973 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 7 marzo 1973, con il quale sono stati nominati notai i duecento vincitori del concorso medesimo;

Visto il Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 8, pubblicato il 27 luglio 1973, recante le sedi notarili da assegnare ai predetti concorrenti;

Visti gli articoli 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, e le altre disposizioni dettate dall'art. 3 della legge 18 maggio 1973, n. 239;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1) Patanè Rosario, ad Arcola, distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa;
2) Zotta Domenico Antonio, a Calvello, distretto notarile di Potenza;
3) Dente Francesco, a Terlizzi, distretto notarile di Trani;
4) Zupi Francesca, a Luzzi, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari;
5) Tribuzio Catello, a Rionero in Vulture, distretto notarile di Melfi;
6) Gattai Gabriella, a Castelnuovo Scrivia, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona;
7) Pittella Giuseppe, a Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania;
8) D'Ettorre Agostino, a Montagano, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;
9) Bellini Giovanna, a Ghemme, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
10) Buonanno Luciano, a Sassocorvaro, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;
11) Mangini Marana Falconi Enrico, a Sale, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona;
12) Melina Grazia, a Letojanni, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
13) Pedrazzoli Paolo, a Carpignano Sesia, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
14) Urro Guido, a San Giovanni in Croce, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
15) Reggio Giulio, a San Demetrio Corone, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari;
16) Chieco Rodolfo, a Leini, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
17) Cariello Giuseppe, a Civita Campomarano, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;
18) Tarsia Vincenzo, a San Mauro Forte, distretto notarile di Matera;
19) Latrecchina Domenico, a Minervino di Lecce, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
20) Parlati Anna Maria, a Montanaro, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
21) Mele Giuseppe, a Stanghella, distretto notarile di Padova;
22) Barsanti Massimo, a Paglieta, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
23) Barone Roberto, a Monteleone di Puglia, distretto notarile di Foggia.

Il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1973

LEONE

ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973
Registro n. 40 Grazia e giustizia, foglio n. 85

(11785)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 339, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro

e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972, è costituita come appresso:

Presidente:

Del Mese dott. Salvatore, consigliere di Cassazione.

Membri:

Ferrari prof. Armando, assistente di diritto del lavoro nell'Università di Roma;

Ziccardi prof. Fabio, assistente di diritto civile nell'Università di Milano;

Nicosia dott. Vito, direttore capo;

Mainini dott. Carlo, direttore capo in quiescenza.

Segretario:

Surace dott. Fausto, consigliere.

La relativa spesa graverà sul cap. 1057 del Ministero del lavoro e della previdenza sciale per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1973
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 367

(11573)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 339, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Piemonte;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Piemonte, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972, è costituita come appresso:

Presidente:

Del Mese dott. Salvatore, consigliere di Cassazione.

Membri:

Corrado prof. Renato, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Torino;

Barucchi prof. Alfredo, aggregato per il gruppo di discipline giuridico-amministrative nell'Università di Torino;

Scollica per ind Gino, ispettore generale;

Giorsetti dott. Renato, direttore capo in quiescenza.

Segretario:

Del Vecchio dott. Nicola, consigliere.

La relativa spesa graverà sul cap. 1057 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1973
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 365

(11572)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a dieci posti di tecnico nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1973, registro n. 1, foglio n. 370, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a dieci posti di tecnico nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere delle altre amministrazioni dello Stato, in applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 prima citato;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Lopez dott. Claudio, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:

Calì prof. Michele, ordinario di topografia e disegno topografico nell'istituto tecnico per geometri «Alberti» di Roma;
Traversa prof. Luigi, ordinario di elettrotecnica nell'istituto tecnico industriale «Giovanni XXIII» di Roma;
Mazzone ing. Armando, ispettore principale nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della direzione generale dell'aviazione civile;
Salvi ing. Bruno, ispettore principale nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale suddetta.

Segretario:

Pullara dott.ssa Vincenzina Lidia, ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale di cui sopra.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo di presumibili L. 150.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1973
Registro n. 8 *bilancio Trasporti, foglio n.* 291

(11600)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1973, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1974 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di diciannove borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 2.000.000 (duemilioni) cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna, i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE BIOLOGICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biologia molecolare;
2) Ematologia;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Fisiologia e fisiopatologia;
6) Farmacologia;
7) Neuropsicofarmacologia;
8) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
9) Radiobiologia;
10) Biostatistica;
11) Tossicologia dei farmaci;
12) Tossicologia degli antiparassitari;
13) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Tecnologie farmaceutiche;
4) Chimica tossicologica;
5) Chimica bromatologica;
6) Chimica fisica;
7) Chimica teorica;
8) Chimica organica;
9) Radiochimica;
10) Tecniche spettrometriche.

III. — MATERIE BIOCHIMICHE (Borse n. 6)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biochimica e struttura delle sostanze naturali;
2) Biochimica analitica;
3) Biochimica clinica;
4) Immunochimica;
5) Genetica microbiologica;
6) Chimica microbiologica e dei prodotti di fermentazione;
7) Neurochimica.

IV. — MATERIE FISICHE (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche);
7) Strumentazione e tecnologia.

V. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE (Borse n. 5)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Micologia;
4) Epidemiologia;
5) Immunologia;
6) Microbiologia degli alimenti;
7) Istologia normale e patologica;
8) Igiene degli alimenti.

VI. — MATERIE PARASSITOLOGICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti;
2) Infezioni da protozoi e da metazoi;
3) Entomologia applicata;
4) Tassonomia dei parassiti.

VII. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Alimentazione animale.

VIII. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Depurazione delle acque;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
5) Edilizia sanitaria;
6) Tecnologia dei materiali;
7) Tecnologie alimentari.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai con-

correnti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1974; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolto la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista sarà assicurato presso I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 6.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato, diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà pervenire a mezzo raccomandata, o essere presentata, entro le ore d'ufficio, alla sede dell'Istituto stesso - Archivio (viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma) nel termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante, della Repubblica italiana.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione, alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio dove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera;

4) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo, sia che appartengano alla stessa materia sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali, in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati,

dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

6) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) di impegnarsi altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano, e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura, nella cui circoscrizione, la rappresentanza medesima ha la propria sede. Nel caso previsto dal presente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonchè da eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) attestato di presentazione di cui all'art. 7, lettera *d*);

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare;

e) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

f) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *e*) dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione, qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero

Per gli stranieri, residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera *e*), deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 5) compresi, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire i documenti ed atti di cui alle lettere *a*), *b*,) *e*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8.

L'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

I concorrenti, ai quali sia stata assegnata la borsa di studio e che abbiano omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso quanto precisato ai numeri 6), 7) dell'art. 8 del presente bando, dovranno produrre all'atto dell'assegnazione della borsa, istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 6), 7) dell'articolo sopra menzionato.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio

già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 13.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando. In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie, nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 14.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 15.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1974.

Art. 16.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 12, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1973
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 196

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . di cittadinanza . . . nato a . . . . il . . . . . e residente in . . . via . . . . . . n. . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . . . nell'ambito delle materie . . .

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 6 del bando di concorso;

3) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

4) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

5) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 9 del bando di concorso indicati nell'unito elenco.

Data . . . . . .

. . . .
(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(11709)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 18 maggio 1973 e modificata con decreti ministeriali 16 giugno 1973 e 5 luglio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Boschetti Andrea, nato a Cupello il 26 gennaio 1935 . . . . punti 100 su 100
2. De Angelis Ricciotti Francesco, nato a Roma il 6 settembre 1932 . . . » 100 »
3. De Cesaris Cesare, nato a Palermo il 19 agosto 1938 . . . . . . » 100 »

4. De Sanctis Nando, nato a Roma il 5 ottobre 1934 . . . . punti 100 su 100
5. Guida Giuseppe, nato a Napoli il 13 giugno 1931 . . . . » 100 »
6. Quaini Luigi, nato a Trento il 31 marzo 1929 . . . . » 100 »
7. Bonaccorsi Salvatore, nato a Grosseto il 6 febbraio 1932 . . . . . . » 94 »
8. Martini Giuseppe, nato a Roma il 22 aprile 1935 . . . . » 94 »
9. Ascani Elio, nato a Roma il 6 febbraio 1938 . . . . » 92 »
10. Tucciarone Raffaele, nato a Minturno il 21 maggio 1931 . . . . » 92 »
11. Sgarbi Giorgio, nato a Ferrara il 13 aprile 1936 . . . . » 92 »
12. Zanoli Silvio, nato a Loano il 9 luglio 1932 . . . . » 93 »
13. Muratore Corrado, nato a Genova Rivarolo il 15 luglio 1935 . . . . . » 91 »
14. Belluomini Piero, nato a Lucca il 28 giugno 1925 . . . . » 90 »
15. Brondolo Walter, nato a Milano il 18 luglio 1925 . . . . » 90 »
16. Cigala Fabrizio, nato a Parma il 5 febbraio 1935 . . . . » 90 »
17. Dei Poli Nerino, nato a Padova il 28 gennaio 1934 . . . . » 90 »
18. Demartin Federico, nato a Trento il 4 agosto 1934 . . . . » 90 »
19. Enoch Mario, nato a Bibbiena il 1° febbraio 1924 . . . . » 90 »
20. Magrini Giorgio, nato a Roma il 29 giugno 1923 . . . . » 90 »
21. Negri Carlo, nato a Torremaggiore il 6 dicembre 1934 . . . . » 90 »
22. Padua Sergio, nato a Roma il 2 maggio 1933 . . . . » 90 »
23. Peretti Giovanni, nato a Cagliari il 26 luglio 1937 . . . . » 90 »
24. Randelli Gianni, nato ad Angri il 18 luglio 1934 . . . . » 90 »
25. Rodolfo Masera Mariano, nato a Cassano Valcuvia il 9 settembre 1934 . . » 90 »
26. Tagliapietra Ettore, nato a Motta di Livenza il 9 febbraio 1932 . . . . » 90 »
27. Vassallo Andrea, nato ad Altofonte il 26 gennaio 1932 . . . . » 90 »
28. Scialpi Gennaro, nato a Martina Franca il 12 settembre 1921 . . . . . » 89 »
29. Biscione Rocco, nato a Cancellara il 23 febbraio 1926 . . . . » 88 »
30. De Peppo Vittorio, nato a Molfetta il 18 settembre 1928 . . . . . . » 88 »
31. Dragonetti Lucio, nato a Milano il 28 agosto 1937 . . . . » 88 »
32. Lenzi Luciano, nato a Budrio il 13 marzo 1934 . . . . » 88 »
33. Marinoni Italo, nato a Milano il 16 aprile 1925 . . . . » 88 »
34. Martinelli Bruno, nato a Venezia il 2 marzo 1937 . . . . » 88 »
35. Pimpinelli Giampiero, nato a Perugia il 5 ottobre 1937 . . . . . . » 88 »
36. Quarta Giuseppe, nato a Lecce il 3 agosto 1932 . . . . » 88 »
37. Savoini Enrico, nato a Farra di Soligo il 14 novembre 1925 . . . . . » 88 »
38. Vallario Vittorio, nato a Napoli il 3 gennaio 1931 . . . . » 88 »
39. Cenni Fabrizio, nato a Faenza il 14 gennaio 1936 . . . . » 87 »
40. Ruju Antonello, nato a Sassari il 1° agosto 1933 . . . . » 87 »
41. Spalma Giuseppe, nato a Palermo il 13 dicembre 1926 . . . . » 87 »
42. Bertoglio Giovanni, nato a Varese il 6 settembre 1938 . . . . » 86 »
43. D'Auria Sergio, nato a Salerno l'8 ottobre 1933 . . . . » 86 »
44. De Rubertis Roberto, nato a Piacenza il 15 dicembre 1937 . . . . . » 86 »
45. Di Feo Attilio, nato ad Atripalda il 26 novembre 1935 . . . . . . punti 86 su 100
46. Federzoni Filippo, nato a Modena l'8 dicembre 1932 . . . . . . » 86 »
47. Frigo Giorgio, nato a Padova il 4 ottobre 1933 . . . . » 86 »
48. Guicciardi Emilio, nato a Lecco il 26 dicembre 1937 . . . . » 86 »
49. Le Moli Giuseppe, nato a Roma il 12 gennaio 1937 . . . . » 86 »
50. Magistroni Antonio, nato a Corbetta il 25 agosto 1932 . . . . » 86 »
51. Mizzau Massimo, nato a Genova il 27 marzo 1930 . . . . » 86 »
52. Turbacci Francesco, nato a Roma il 23 ottobre 1930 . . . . » 86 »
53. Valdiserri Loris, nato a Bologna il 12 febbraio 1937 . . . . » 86 »
54. Rastel Bogin Pietro, nato a Pont Canavese il 23 novembre 1934 . . . . » 85 »
55. Colò Mauro, nato ad Avezzano l'8 luglio 1928 . . . . » 84 »
56. Iannelli Leopoldo, nato a Cetraro il 4 maggio 1931 . . . . » 84 »
57. Macrini Cesare, nato a Pescara il 25 marzo 1927 . . . . » 84 »
58. Scolari Pietro Luigi, nato a Seniga il 19 ottobre 1931 . . . . » 84 »
59. Lo Monte Giovanni, nato a Palermo il 4 novembre 1938 . . . . . . » 83 »
60. Spoliti Antonio, nato a Torino il 13 gennaio 1934 . . . . » 83 »
61. Cervi Annunzio, nato a Mugnano del Cardinale il 7 luglio 1934 . . . . » 82 »
62. Ciriacono Salvatore, nato a Caltagirone il 30 aprile 1935 . . . . . . » 82 »
63. Cuscani Rosario, nato ad Adrano l'8 dicembre 1936 . . . . » 82 »
64. Fumanti Giulio, nato a Genova il 19 luglio 1936 . . . . » 82 »
65. Gallinaro Paolo, nato a Torino il 2 novembre 1937 . . . . » 82 »
66. Lugli Tomaso, nato a Bologna il 6 febbraio 1938 . . . . » 82 »
67. Suglia Giovanni, nato a Bari il 3 novembre 1927 . . . . » 82 »
68. Tella Giancarlo, nato ad Ancona il 28 aprile 1937 . . . . » 82 »
69. Vena Pietro, nato a Roggiano Gravina il 30 marzo 1937 . . . . . . » 82 »
70. Raffelini Raffaele Attilio, nato a Genova l'8 giugno 1935 . . . . . » 81 »
71. Albo Giacomo, nato a Roma il 9 aprile 1937 . . . . » 80 »
72. Amici Federico, nato a Trieste il 15 giugno 1938 . . . . » 80 »
73. Antonelli Arrigo, nato a Terni il 16 maggio 1932 . . . . » 80 »
74. Baldini Ermanno, nato a La Spezia l'11 agosto 1932 . . . . » 80 »
75. Bondì Sebastiano, nato a Canicattini Bagni il 25 febbraio 1938 . . . . » 80 »
76. Caroli Alessandro, nato a Taranto il 6 ottobre 1933 . . . . » 80 »
77. Censi Raffaello, nato a Bettona il 9 maggio 1931 . . . . » 80 »
78. Duse Giovanni, nato a Crema il 29 ottobre 1933 . . . . » 80 »
79. Fati Roberto, nato a La Spezia il 6 aprile 1930 . . . . » 80 »
80. Folicaldi Romano, nato a Trento il 10 giugno 1931 . . . . » 80 »
81. Furlanetto Sergio, nato a Genova il 25 febbraio 1926 . . . . » 80 »
82. Garzia Civico Petrilli Raffaele, nato a Pescara il 7 aprile 1936 . . . . » 80 »
83. Grandesso Filippo, nato a Venezia il 26 maggio 1936 . . . . » 80 »
84. Marra Teodoro, nato a Brindisi il 17 maggio 1931 . . . . » 80 »
85. Piccioli Alberto, nato a L'Aquila il 30 luglio 1928 . . . . » 80 »

86. Pisano Franco, nato a Cagliari il 2 agosto 1935 . . . punti 80 su 100
87. Poglaven Carlo, nato a Zara il 4 maggio 1920 . . . » 80 »
88. Rossi Alessandro, nato a Nocera Terinese il 18 luglio 1931 . . . » 80 »
89. Scapin Francesco, nato a Schio il 20 giugno 1929 . . . » 80 »
89-*bis* Terragni Roberto, nato a Paderno Dugnano il 1° giugno 1929 . . . » 80 »
90. Tripaldi Vincenzo, nato a S. Bartolomeo il 28 marzo 1930 . . . » 80 »
91. Vecchini Luigi, nato a Verona il 20 giugno 1931 . . . » 80 »
92. Duè Giandavino, nato a Bologna il 25 maggio 1928 . . . » 79 »
93. Beccarisi Pantaleo, nato a Galatina il 6 giugno 1927 . . . » 79 »
94. Mancini Sergio, nato a Roma il 1° agosto 1933 . . . » 79 »
95. Bronzini Giorgio, nato a Rovereto il 18 maggio 1933 . . . » 78 »
96. Campagnoli Giuseppe, nato a Lodi il 5 giugno 1932 . . . » 78 »
97. Campo Giuseppe, nato a Palermo il 6 aprile 1931 . . . » 78 »
98. Fabbri Francesco, nato a Ferrara il 5 ottobre 1932 . . . » 78 »
99. Fanelli Giovanni, nato a Pulsano il 2 gennaio 1937 . . . » 78 »
100. Guarda Enzo, nato a Vicenza il 20 ottobre 1926 . . . » 78 »
101. Rambaldi Renato, nato a Mirabello di S. Agostino il 3 agosto 1936 . . . » 78 »
102. Rota Giovanni, nato a Frattamaggiore il 29 marzo 1933 . . . » 78 »
103. Vespasiani Antonio, nato a Ripatrasone il 28 agosto 1937 . . . » 78 »
104. Balli Mauro, nato a Pistoia il 16 maggio 1932 . . . » 76 »
105. Dall'Acqua Edo, nato a Pesaro il 22 marzo 1935 . . . » 76 »
106. Di Segni Alessandro, nato a Roma il 29 gennaio 1927 . . . » 76 »
107. Giovanelli Dè Noris Manlio, nato a Piacenza il 15 febbraio 1936 . . . » 76 »
108. Isola Mauro, nato a La Spezia il 30 agosto 1929 . . . » 76 »
109. Lanza Italo, nato a Genova il 9 novembre 1931 . . . » 76 »
110. Mimmo Antonio, nato a S. Marco in Lamis il 14 aprile 1931 . . . » 76 »
111. Macchia Paolo, nato a Roma l'11 marzo 1936 . . . » 76 »
112. Zinghi Gianfranco, nato a Castelraimondo il 20 ottobre 1936 . . . » 76 »
113. Pelliccioni Sandro, nato a Bologna il 7 febbraio 1932 . . . » 76 »
114. Persich Giovanni, nato a Pireo il 5 febbraio 1929 . . . » 76 »
115. Russo Luigi, nato ad Adrano il 12 ottobre 1936 . . . » 76 »
116. Sergio Guido, nato a Napoli il 15 aprile 1930 . . . » 76 »
117. Silva Ettore, nato a Milano il 28 giugno 1934 . . . » 76 »
118. Thovez Giovannino, nato a Trivento il 16 novembre 1934 . . . » 76 »
119. Tosatti Emilio, nato a Carpi il 26 agosto 1919 . . . » 76 »
120. Tursini Ezio, nato a S. Pio delle Camere il 13 ottobre 1931 . . . » 76 »
121. Florio Marco Tullio, nato a Terni il 6 febbraio 1928 . . . » 75 »
122. De Vecchis Lucio, nato ad Ascoli Piceno il 22 marzo 1933 . . . » 75 »
123. Fondacaro Vincenzo, nato a Palmi il 4 gennaio 1926 . . . » 75 »
124. Pescatori Giampaolo, nato a Bologna il 22 giugno 1934 . . . » 75 »
125. Bella Gaetano, nato a Messina il 15 ottobre 1933 . . . » 74 »
126. Camerini Carlo, nato a Pesaro il 6 luglio 1929 . . . punti 74 su 100
127. D'Arrigo Giuseppe, nato a Napoli il 18 luglio 1925 . . . » 74 »
128. Feci Alberto, nato a Roma il 24 novembre 1934 . . . » 74 »
129. Fiorio Enrico, nato a Torino il 30 agosto 1937 . . . » 74 »
130. Grigoletti Silvano, nato a Rovereto il 14 agosto 1931 . . . » 74 »
131. Guido Giuseppe, nato a Monteroni di Lecce il 20 settembre 1931 . . . » 74 »
132. Leo Pietro, nato a Cattolica Eraclea il 16 agosto 1932 . . . » 74 »
133. Pecorelli Fulvio, nato a Sessano del Molise il 7 novembre 1933 . . . » 74 »
134. Pinelli Francesco, nato a Roma il 21 luglio 1932 . . . » 74 »
135. Raffone Filippo, nato a Caserta il 6 dicembre 1928 . . . » 74 »
136. Spriano Giovanni, nato ad Asti il 17 settembre 1933 . . . » 74 »
137. Turrini Pier Giuseppe, nato a Chions il 17 ottobre 1930 . . . » 74 »
138. Antonucci Guglielmo, nato a Mesagne il 23 marzo 1926 . . . » 73 »
139. Avai Adelio, nato a Busto Arsizio il 23 maggio 1932 . . . » 73 »
140. Cavallari Walter, nato a Roma il 15 settembre 1924 . . . » 73 »
141. Tonini Gedeone, nato a Brescia il 29 giugno 1911 . . . » 73 »
142. Bonincontro Guglielmo, nato a Scicli il 1° giugno 1930 . . . » 72 »
143. Dall'Orso Gian Luca, nato a Casella-Genova il 6 agosto 1929 . . . » 72 »
144. Furioli Giovanni, nato a Malcesine il 19 agosto 1928 . . . » 72 »
145. Lambertini Prospero, nato a Napoli il 20 luglio 1927 . . . » 72 »
146. Lepore Federico, nato a Frattamaggiore il 20 agosto 1926 . . . » 72 »
147. Luly Vincenzo, nato ad Ancona il 3 ottobre 1927 . . . » 72 »
148. Mohovich Fabio, nato a Fiume il 14 febbraio 1936 . . . » 72 »
149. Monteleone Marco, nato a Firenze il 23 marzo 1936 . . . » 72 »
150. Olivero Emilio, nato a Sori il 20 aprile 1929 . . . » 72 »
151. Carnovale Antonio, nato a Soverato il 10 febbraio 1935 . . . » 71 »
152. Causo Luigi, nato a Racale il 17 aprile 1937 . . . » 71 »
153. Di Cicco Mario, nato a Frignano il 24 febbraio 1925 . . . » 71 »
154. Mammi Gino Isidoro, nato ad Albinea il 25 maggio 1936 . . . » 71 »
155. Mina Angelo, nato a Varallo Sesia il 18 aprile 1931 . . . » 71 »
156. Riberti Nino, nato a Tresigallo il 27 aprile 1931 . . . » 71 »
157. Riccio Corrado, nato a Napoli il 2 novembre 1927 . . . » 71 »
158. Venturini Paolo, nato a Venezia il 2 ottobre 1930 . . . » 71 »
159. Amadei Vittorio, nato a Salò l'11 aprile 1923 . . . » 70 »
160. Anfora Elvira, nata a La Spezia il 24 aprile 1932 . . . » 70 »
161. Arposio Mario, nato a Vercelli il 21 dicembre 1926 . . . » 70 »
162. Astone Ugo, nato ad Eboli il 7 aprile 1927 . . . » 70 »
163. Bafunno Pietrantonio, nato ad Andria il 28 gennaio 1927 . . . » 70 »
164. Bonifacci Sauro, nato a Grizzana il 6 settembre 1930 . . . » 70 »
165. Bottino Nicolò, nato a Genova il 10 luglio 1921 . . . » 70 »
166. Bruno Giancarlo, nato a Milano il 6 maggio 1927 . . . » 70 »

167. Canteri Luigi, nato a Ravenna il 15 settembre 1931 .	punti	70	su 100
168. Capitanio Gian Nicolò, nato a Portogruaro il 2 maggio 1935	»	70	»
169. Costa Arrigo, nato a S. Margherita Ligure il 29 agosto 1921 .	»	70	»
170. Costopulos Michele, nato a Pireo il 12 ottobre 1973 .	»	70	»
171. Davalli Carlo, nato a Budrio il 24 aprile 1921	»	70	»
172. Di Cuia Emanuele, nato a Matera il 14 aprile 1928	»	70	»
173. Droghetti Ivano, nato a Padova il 24 ottobre 1934 .	»	70	»
174. Fischetti Piero, nato a Taranto il 3 gennaio 1932 .	»	70	»
175. Ghidini Osvaldo, nato a Brescia l'11 aprile 1928	»	70	»
176. Giaretta Valentino, nato ad Isola della Scala il 19 dicembre 1937 .	»	70	»
177. Giuliano Antimo, nato ad Aversa il 1° agosto 1934	»	70	»
178. Golino Marco, nato a Napoli il 13 aprile 1938	»	70	»
179. Lattari Domenico, nato a Fuscaldo il 20 gennaio 1934	»	70	»
180. Latteri Ferdinando, nato a Palermo il 9 settembre 1927	»	70	»
181. Lavagnini Roberto, nato a Terni il 6 aprile 1931	»	70	»
182. Lotti Antonio, nato a Campobasso l'8 agosto 1933	»	70	»
183. Manfrini Zino, nato a Gambulaga il 18 luglio 1928	»	70	»
184. Marino Benedetto, nato a Tunisi il 6 febbraio 1918	»	70	»
185. Marrè Brunenghi Francesco, nato ad Albenga il 16 dicembre 1935	»	70	»
186. Matera Aristide, nato a Genova il 13 settembre 1928	»	70	»
187. Mauro Ercole, nato a S. Donato di Lecce il 10 novembre 1931	»	70	»
188. Milella Pietro Paolo, nato a Foggia il 13 dicembre 1937 . .	»	70	»
189. Minniti De Simeonibus Angelo Ugo, nato a Zama dei Peligni il 24 settembre 1938	»	70	»
190. Orabona Alfonso Maria, nato a Parete il 21 aprile 1924	»	70	»
191. Orso Claudio, nato a Orzinuovi il 5 maggio 1938 .	»	70	»
192. Pansecchi Vittorio, nato a Ozzano il 29 agosto 1930	»	70	»
193. Pasimeni Francesco, nato a Mesagne il 17 febbraio 1928	»	70	»
194. Pascali Gianfranco, nato ad Ascoli Piceno il 26 giugno 1934	»	70	»
195. Pavetto Gian Carlo, nato a Vestignè il 23 dicembre 1935	»	70	»
196. Reali Vannucci Roberto, nato a Pistoia il 24 gennaio 1929	»	70	»
197. Rocco Viscontini Giovanni, nato a Torino il 5 luglio 1929	»	70	»
198. Surace Gian Franco, nato a Bari il 30 marzo 1938	»	70	»
199. Tacchi Vittorio, nato a Perugia il 27 maggio 1931	»	70	»
200. Termini Angelo, nato a Ravanusa il 22 novembre 1937	»	70	»
201. Tognetti Gian Paolo, nato a Legnano il 24 giugno 1934 .	»	70	»
202. Venturi Romano, nato a Russi il 22 ottobre 1928 .	»	70	»
203. Vitale Angelo, nato a Ragusa il 2 novembre 1934 .	»	70	»
204. Zen Lorenzo, nato ad Adria il 19 luglio 1929 . .	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11597)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primari di oncologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Proja prof. Marcello, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Buffa prof. Paolo, n. 11, direttore dell'istituto di patologia generale dell'Università di Modena;

Caldarola prof. Leonardo, n. 3, primario dell'istituto di oncologia di Torino;

Piacentini prof. Giovanni, n. 16, primario del pio istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma;

Zilli prof. Ezio, n. 8, primario dell'ospedale civile di Frascati.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 8 ottobre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomilalire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 50

(11562)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 6 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Puntillo dott. Stelio, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Scopinaro prof. Domenico, n. 18, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Genova;

Chianca prof. Luigi, n. 15, primario degli ospedali riuniti di Napoli;

Orlandi prof. Francesco, n. 6, primario dell'ospedale Umberto I di Ancona;

Scarpioni prof. Lino, n. 18, primario dell'ospedale civile di Piacenza.

Segretario:

Macciotta dott.ssa Giovanna, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 21 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomilalire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 41

(11561)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 6 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Polizzi dott. Francesco, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Domini prof. Remigio, n. 1, direttore della clinica chirurgica pediatrica dell'Università di Bologna;

Montinari prof. Mario, n. 11, primario dell'ospedale dei bambini di Bari;

Caccia prof. Guido, n. 6 primario degli ospedali riuniti di Parma;

Bosi prof. Umberto, n. 4, primario dell'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria.

Segretario:

Ranucci dott. Claudio, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 3 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 45

(11559)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1287 in data 11 settembre 1973 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971;

Considerato che il prof. dott. Carlo Uggeri, per causa di salute ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione stessa;

Ritenuto di dover procedere alla sua sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Carlo Uggeri, è nominato quale componente della commissione di cui in premessa il professore dott. Manlio Tomassini, primario chirurgo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 24 settembre 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRGANA

(11627)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. **23.**

Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente: « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica », è autorizzato, nell'anno finanziario 1973, un ulteriore impegno di spesa di L. 799.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dell'importo di L. 280.000.000 già stanziato al capitolo 268 « Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326) » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, ed apportando al bilancio regionale medesimo le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 266. — Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1, della legge 12 marzo 1968, n. 326) . . . . L. 346.000.000

Cap. 267. — Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2, della legge 12 marzo 1968, n 326) . . . . L. 173.000.000

In aumento:

Cap. 268 — Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326) . . . . . L. 519.000.000

Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1973, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 30 agosto 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. 24.

Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle dilettantistiche, è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature sportive:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4 % e non potrà superare il 6 % a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75 % del costo delle opere.

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera *a*) è corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo e che non potrà superare i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera *b*) è corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

Le opere devono essere destinate ad uso pubblico, ancorchè a pagamento.

Art. 2.

Le provvidenze di cui all'art. 1 possono essere concesse a favore delle province, dei comuni e dei loro consorzi, nonchè di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attività sportiva o ricreativa, anche se privi di personalità giuridica.

La concessione delle provvidenze viene attuata con criteri di priorità per richieste di impianti polivalenti, come palestre, campi, parchi attrezzati, piscine.

Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi dallo Stato e da altri enti pubblici per le medesime iniziative.

In tali casi, però, il finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge.

Art. 3.

Le domande per ottenere le provvidenze devono essere presentate all'amministrazione regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

a) dal progetto di massima dell'opera;

b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'opera, in relazione alle finalità della presente legge;

c) del preventivo sommario di spesa;

d) del parere dell'ufficio provinciale del C.O.N.I. competente per territorio.

Art. 4.

Le provvidenze sono concesse con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate, nonchè le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso, in conformità del vigente capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del relativo regolamento, fintanto che la Regione non avrà adottato una autonoma normativa.

Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche del C.O.N.I. in quanto applicabili.

Art. 5.

La concessione delle provvidenze può essere revocata:

a) quando l'opera non venga eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo decreto;

b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) quando l'opera non venga eseguita nel termine stabilito ed in quello della proroga eventualmente concessa, salvo che ciò non sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente documentata ed accertata.

Art. 6.

Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a 10 anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il presidente della giunta regionale disporrà su conforme delibera della giunta la revoca delle provvidenze concesse, nonchè il recupero della parte di contributi eventualmente già erogati.

Art. 7.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'art. 1, lettera *a*), i seguenti limiti di impegno decennale:

per l'anno finanziario:

1972 lire 50 milioni;

1973 lire 50 milioni;

1974 lire 30 milioni;

1975 lire 15 milioni;

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, lettera *b*), la somma di L. 1.050.000.000, ripartita in ragione di:

L. 350 milioni nell'anno finanziario 1972;

L. 400 milioni nell'anno finanziario 1973;

L. 150 milioni nell'anno finanziario 1974;

L. 150 milioni nell'anno finanziario 1975.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.450.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

Esercizio 1972:

al titolo 2° - sez. III - è istituito il capitolo 318-*bis* « Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi », con uno stanziamento di . . . . L. 50.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali » del bilancio regionale per l'esercizio 1972;

Esercizio 1973:

al titolo 2° - sez. III - è istituito il capitolo 240-*bis* « Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi », con uno stanziamento di . . . . L. 100.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali » del bilancio regionale per l'esercizio 1973;

Esercizio 1974:

con uno stanziamento di . L. 130.000.000

Esercizi dal 1975 *al* 1981:

con uno stanziamento di L. 145.000.000 per ciascun esercizio per una spesa di . L. 1.015.000.000

Esercizio 1982:

con uno stanziamento di . . L. 95.000.000

Esercizio 1983:

con uno stanziamento di . L. 45.000.000

Esercizio 1984:

con uno stanziamento di . L. 15.000.000

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.050.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975 come segue:

Esercizio 1972:

al titolo 2° - sez. III - è istituito il capitolo. 318-*ter* « Contributi in conto capitale per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi », con uno stanziamento di . L. 350.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali », del bilancio regionale per l'esercizio 1972;

Esercizio 1973:

al titolo 2° sez. III - è istituito il cap. 240-*ter* « Contributi in conto capitale per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi » con uno stanziamento di . L. 400.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali » del bilancio regionale per l'esercizio 1973;

Esercizio 1974:

con uno stanziamento di . L. 150.000.000

Esercizio 1975:

con uno stanziamento di . L. 150.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per l'incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno trasferiti negli esercizi successivi.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 30 agosto 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. 25.

Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai comuni e agli altri enti pubblici nonchè ai privati titolari di concessioni di uso del demanio marittimo che assumono iniziative dirette a costruire, ammodernare, o comunque a potenziare attrezzature per il diporto nautico nel territorio della regione Puglia, la Regione medesima concede le seguenti provvidenze:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile, per l'ammodernamento del 50% del costo delle opere mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati.

Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere;

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera *a*) è corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo e che non potrà superare i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera *b*) è corrisposto al titolare della concessione delle opere e in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 2.

Coloro che provvedono al finanziamento delle opere riconosciute ammissibili senza ricorrere a stipulazioni di mutuo possono ottenere che il contributo previsto alla lettera *b*) dell'art. 1 sia elevato al 30%.

Art. 3.

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per le medesime opere.

In tali casi, però, il contributo regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze non superi i limiti massimi degli interventi specificati nel precedente art. 1.

Art. 4.

Coloro che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla presente legge debbono presentare domanda diretta all'amministrazione regionale.

La domanda deve essere corredata:

a) del progetto di massima dell'opera provvisto dell'autorizzazione del comune competente;

b) della relazione tecnica illustrativa atta, altresì, a dimostrare l'utilità dell'opera in relazione alle finalità della presente legge;

c) del preventivo di spesa;

d) dell'indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione o dichiarazione di provvedervi con mezzi propri;

e) della concessione di uso del demanio marittimo.

Le opere per le quali si richiedono i contributi devono essere destinate ad uso pubblico, ancorchè a pagamento.

Art. 5.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa sentita la commissione consiliare permanente competente per materia.

Nella determinazione della misura delle provvidenze si tiene conto, in modo particolare, delle iniziative comprese in programmi organici di tipo comprensoriale, zonale o provinciale, ed interessanti località incluse nei comprensori turistici e fornite di adeguata ricettività.

La progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle attrezzature di cui all'art. 1 devono rispettare tutte le prestazioni previste dalle norme vigenti.

Con il provvedimento di concessione dei contributi si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 6.

I mutui ed i contributi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il presidente della giunta regionale disporrà, su conforme delibera della giunta, la revoca delle provvidenze concesse, nonchè il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

Art. 8.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'art. 1, lettera *a*), i seguenti limiti di impegno decennale:

1972 lire 50 milioni;
1973 lire 50 milioni;
1974 lire 20 milioni;
1975 lire 10 milioni;

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, lettera *b*), la somma di L. 750 milioni, ripartita in ragione di:

L. 250 milioni nell'anno finanziario 1972
L. 340 milioni nell'anno finanziario 1973
L. 80 milioni nell'anno finanziario 1974
L. 80 milioni nell'anno finanziario 1975

Art. 9.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.300 milioni, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

Esercizio 1972:

al titolo 2° - sez VI - rubrica IV - è istituito il cap. 329-*bis* « Contributi nel pagamento dell'importo di mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il « diporto nautico » con uno stanziamento di . . L. 50.000.000
al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali » del bilancio regionale per l'esercizio 1972;

Esercizio 1973:

al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV è istituito il capitolo 268-*bis* « Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico » con uno stanziamento di . . L. 100.000.000
al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali » del bilancio regionale per l'esercizio 1973;

Esercizio 1974:

con uno stanziamento di . . . . L. 120.000.000

Esercizi dal 1975 *al* 1981:

con uno stanziamento di L. 130 000 000 in ciascun esercizio, per una spesa complessiva di L. 910.000.000

Esercizio 1982:

con uno stanziamento di . . . . L. 80.000.000

Esercizio 1983:

con uno stanziamento di . . . . L. 30.000.000

Esercizio 1984:

con uno stanziamento di . . . . L. 10.000.000

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 750.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975, come segue:

Esercizio 1972:

al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV - è istituito il capitolo 329-*ter* « Contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico », con uno stanziamento di . . L. 250 000.000
al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali », del bilancio regionale per l'esercizio 1972;

Esercizio 1973:

al titolo 2° - sez. VI - rubrica IV è istituito il cap. 268-*ter* « Contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico » con uno stanziamento di . . . . . . L. 340 000 000
al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali » per l'esercizio 1973;

Esercizio 1974:

con uno stanziamento di . . . . L. 80.000.000

Esercizio 1975:

con uno stanziamento di . . . . L. 80.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per l'incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno trasferiti negli esercizi successivi.

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 30 agosto 1973

TRISORIO LIUZZI

(11446)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.